

Articolo XIII.

Il Vescovo, oltre le altre pene canoniche, potrà punire gli Ecclesiastici colpevoli anche con rinchiuderli ne' Seminarj e nelle case de' Regolari.

Articolo XIV.

Nessun Parroco potrà esser astretto ad amministrare il Sacramento del Matrimonio a chiunque sia legato da qualcheduno degli impedimenti Canonici.

Articolo XV.

Non si farà alcuna soppressione di Fondazioni Ecclesiastiche qualunque esse siano senza intervento dell'Autorità della Sede Apostolica.

Articolo XVI.

Attese le straordinarie vicende dei passati tempi, e gli effetti che ne sono derivati, e principalmente in vista dell'utilità che da questo Concordato ridonda alle cose concernenti la Religione, ed anche per l'oggetto di provvedere alla tranquillità pubblica, Sua Santità dichiara, che quelli, i quali hanno acquistato dei Beni Ecclesiastici alienati, non avranno alcuna molestia nè da se, nè dai Ro-